



Trasmessa via PEC

Spett.le **PROVINCIA di LECCE**
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
 Transizione Ecologica
 73100 - Lecce Via Umberto I n.13,
 PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
 Direzione Scientifica
 SEDE

Oggetto: PV-INVEST ITALIA S.r.l. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto "Terra-Voltaico", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare), della potenza di circa 8.5 MW, denominato "Mass. Ossano", da ubicarsi in comune di Cavallino (LE), località "Mass. Ossano".

Riscontro a controdeduzioni.

Rif: Osservazioni trasmesse in data 05.12.2023 – prot. ARPA Puglia n. 82295 del 05.12.2022

Esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata in data 22.10.2021 e le successive integrazioni del 25.01.2022 e del 07.12.2022 sul sito della Provincia di Lecce, e precisamente al seguente indirizzo: www.provincia.le.it/paur_pv_ossano/, si esprime riscontro alle Osservazioni in relazione alle note prot. n. 47303 del 28.06.2022 e n. 19168 del 21.03.2022 di ARPA Puglia (rispondendo seguendo l'ordine letterale indicato), fornite dal Proponente e acquisite al prot. ARPA Puglia n. 82295 del 05.12.2022.

1

a) sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR:

le "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" hanno lo scopo di favorire l'integrazione di impianti in contesti differenti da quello agricolo, come per esempio aree produttive, siti contaminati o aree urbane; pertanto, così come già indicato nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 19681 del 21.03.2022, questa Agenzia ritiene che il progetto risulti in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.

b) sul sostenuto mancato rispetto dell'IPC¹:

la scrivente Agenzia conferma che il calcolo dell'IPC deve necessariamente tenere conto dell'area dell'impianto di progetto; tale asserzione nasce anche dal fatto che un impatto "cumulativo" non potrebbe mai essere definito tale se non si considerasse l'interazione fra loro di più aree interessate (presenti e in corso di autorizzazione) da impianti fotovoltaici.

Si evidenzia, inoltre, che il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, il quale fa riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi tra un impianto fotovoltaico e un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

¹ [J2JK6V8_Contro-Osservazioni ad ARPA_ALL_REL.18.pdf](#)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
 Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
 PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**CRITERIO 1**

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

S_{IT} = Σ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m^2 ;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m^2 ;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2 ;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$R_{AVA} = 6 R$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati < 2 Km

Valutazione parziale:

Criterio	Valutazione	
	Criterio 1	Favorevole < 3 %
Criterio 2	Favorevole > 2 Km	Sfavorevole < 2 Km

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

Si conferma quindi mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, che determina il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

c) sulla circostanza che l'area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010:

la Scrivente Agenzia ritiene di confermare quanto già indicato nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 19681 del 21.03.2022, circa il fatto che l'obiettivo della legge sia quello di rendere disponibile il territorio all'interno del quale si potrebbero espandere le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20-30 anni, si sottrarrebbe suolo fertile limitando la possibilità di incrementare tale produzione agricola di qualità.

d) sull'assunto che nel caso di specie l'alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell'ambiente:

per tutto quanto su asserito e già espresso nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 19681 del 21.03.2022, la scrivente Agenzia ritiene che la soluzione migliore resti comunque l'alternativa zero.

Relativamente alla matrice ambientale "Campi Elettromagnetici", esaminata la documentazione specialistica revisionata presentata dal proponente, non si evidenzia la sussistenza di criticità. Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si conferma valutazione tecnica negativa, come già espressa con note prot. ARPA Puglia nn. 19168 del 21.03.2022 e 47303 del 28.06.2022, per quanto di competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. geol. Oronzo Simone

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim
dott.ssa Anna Maria D'Agnano

3

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. Antonio D'Angela

Il GdL:
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it